



## **COMUNE DI CASERTA**

# **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L. 56/2023.**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023.

## **L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE**

Premesso che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), all'articolo 1, commi da 227 a 229, successivamente modificati dal decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto una serie di misure di "tregua fiscale" relative ai residui non riscossi sui carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) ed in particolare:

1 - lo "stralcio parziale", per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro (c.d. mini ruoli) ed affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, consistente nell'annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora mentre le somme a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restavano interamente dovute. Nel caso di sanzioni per violazioni al codice della strada, l'abbattimento era previsto limitatamente agli interessi, comunque denominati. Lo stralcio ha operato automaticamente per i contribuenti. Gli enti potevano comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento "parziale" adottando, entro il 31 gennaio 2023 (termine successivamente prorogato al 31 marzo 2023), una specifica deliberazione da trasmettere all'agente della riscossione;

- lo "stralcio totale", per i carichi aventi le stesse caratteristiche di cui al precedente punto 1, consistente, rispetto allo stralcio parziale, nell'annullamento automatico anche delle somme dovute a titolo di quota capitale. Anche in questo caso, gli enti potevano esercitare la facoltà di diniego adottando, entro il 31 marzo 2023, una specifica deliberazione da trasmettere all'agente della riscossione;

- la "rottamazione-quater" o definizione agevolata, per i carichi residui di qualunque importo al 1° gennaio 2023 ed affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consistente nell'annullamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio esattoriale mentre le somme a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento rimanevano dovute. Nel caso di sanzioni per violazioni al codice della strada, l'abbattimento era previsto limitatamente agli interessi, comunque denominati, ed all'aggio. Gli enti non potevano esercitare alcuna facoltà su tale istituto che operava esclusivamente a richiesta del contribuente;

Rilevato che:

- tali istituti erano applicabili esclusivamente ai carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione (attualmente ADER);

- il Comune di Caserta, nel corso degli anni, ha mutato la modalità organizzativa della gestione dei tributi comunali e di alcune entrate patrimoniali passando, per quanto concerne la riscossione coattiva, dall'Agente nazionale della riscossione (fino al 29 aprile 2003, data di stipula del contratto con il concessionario privato) al concessionario privato, modalità organizzativa tuttora in essere;

# FASCICOLO DI COPERTURA PROPOSTA



## Città di Caserta

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

|   |   |
|---|---|
| <p>Settore: <b>Servizi finanziari</b></p> <p>Data: <b>24/07/2023</b></p>  | <p>-Proposta pervenuta <b>in data 24/07/2023</b></p> <p>-Inserita nell'ordine del giorno della seduta consiliare <b>del 27 e 28 Luglio 2023</b></p> <p>- Eventuali nuove iscrizioni</p> |
| <p>Oggetto:</p> <p><b>“Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023.</b></p> | <p>Deliberazione adottata il _____</p> <p>n. _____</p>  |
| <p><b>IL RELATORE</b></p> <p><b>Assessore ai Servizi Finanziari</b></p> <p><b>Ass. Martino</b></p>  | <p><input type="checkbox"/> Immediatamente eseguibile</p>   |
| <p>La proposta è trasmessa alla 1° Commissione Consiliare Permanente per il parere<br/>Data <b>25/07/2023</b></p> <p><b>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</b></p>   |   |
| <p>La _____ Commissione Consiliare Permanente</p> <p>nella seduta del _____ ha espresso il seguente parere</p> <p>_____</p> <p>—</p>  |   |

Dato atto che:

- il Comune di Caserta ha dichiarato, con deliberazione consiliare n. 28 del 23 aprile 2018, il dissesto finanziario;
- con DPR del 9 agosto 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;
- la Commissione straordinaria di liquidazione, con deliberazione n. 1 del 12 settembre 2018, si è insediata presso l'ente;

Dato altresì atto che l'art. 252, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che *“L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva”*;

Rilevato che, per la presenza del dissesto finanziario, in relazione agli istituti dello stralcio parziale, dello stralcio totale e della definizione agevolata, previsti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), articolo 1, commi da 227 a 229, successivamente modificati, per i carichi dell'ADER (modalità organizzativa fino al 29 aprile 2003), il Consiglio comunale, con deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2023, ha:

- stabilito di non applicare lo stralcio parziale;
- dato atto che i contribuenti avrebbero comunque avuto la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata in quanto istituto che operava in automatico senza alcuna possibilità di incidenza da parte dell'ente;

Dato atto che successivamente l'art. 17 bis del decreto legge n. 34/2023, convertito in legge n. 56 del 26 maggio 2023, ha esteso le disposizioni previste per i carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione (stralcio parziale, stralcio totale e definizione agevolata) anche alle ingiunzioni fiscali e/o agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni o dai concessionari privati iscritti all'albo ministeriale;

Rilevato che il Comune di Caserta, al fine di dare ai contribuenti interessati dalla riscossione coattiva attivata dal concessionario privato le stesse possibilità riconosciute a quelli interessati dalle procedure coattive azionate dall'ADER, ha:

- richiesto alla Publiservizi Srl i dati necessari per effettuare le conseguenziali valutazioni dai quali è emerso che la maggior parte dei carichi, come da nota prot. n. 88442/2023, è relativa a periodi anteriori al 2018 e, quindi, di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione in quanto rientranti nella massa attiva;
- con nota prot. n. 88590/2023, ad oggetto *“Definizione agevolata ex art. 17 bis del D.L. n. 34/2023 convertito dalla L. 56/2023 – Richiesta autorizzazione”*, sono stati trasmessi all'Organismo straordinario di liquidazione gli attuali carichi rilevanti del concessionario privato chiedendo di effettuare le proprie valutazioni e di fornire la relativa autorizzazione atteso che la competenza a deliberare rimane in capo al consiglio comunale;

Preso atto che l'Organismo straordinario di liquidazione, con nota prot. n. 88715 del 24/07/2023, ha fornito la propria autorizzazione;

Rilevato, pertanto, che il Comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, affidati in carico al concessionario privato;

Dato atto che la definizione agevolata:

- consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

Visto l'allegato schema di "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. 31/2023, convertito dalla L. 56/2023" composto da n. 9 articoli;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visti:

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *"I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023"*;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2. di approvare il “Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023” composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente proposta, per costituirne parte integrante;
3. di trasmettere la presente proposta all'Organo di revisione per il prescritto parere;
4. di disporre che il relativo provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Caserta;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione;
6. di dare atto che il relativo provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquisterà efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;
7. di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Caserta, li 24 luglio 2023

L'Assessore  
F.to D.ssa Gerardina Martino

|         |  |
|---------|--|
| Oggetto | Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023. |
|---------|--|

Si esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione.

Caserta, lì 24 luglio 2023

Il Dirigente Finanziario  
F.to *D.ssa Antonietta Carrella*

Si esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Caserta, lì 24 luglio 2023

Il Dirigente del III Settore  
F.to *Ing. Francesco Biondi*

Si esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Caserta, lì 24 luglio 2023

Il Dirigente del V Settore  
F.to *Ing. Luigi Vitelli*

# SOMMARIO

| <b>ARTICOLO</b> | <b>OGGETTO</b>  |
|-----------------|---|
| <b>1</b>        | <b>Oggetto del regolamento</b>  |
| <b>2</b>        | <b>Oggetto della definizione agevolata</b>  |
| <b>3</b>        | <b>Procedura per la definizione agevolata</b>   |
| <b>4</b>        | <b>Effetti della dichiarazione</b>  |
| <b>5</b>        | <b>Versamento degli importi dovuti</b>  |
| <b>6</b>        | <b>Perfezionamento della definizione agevolata</b>  |
| <b>7</b>        | <b>Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere</b>  |
| <b>8</b>        | <b>Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore</b> |
| <b>9</b>        | <b>Efficacia del regolamento</b>  |

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
  2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:
-

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

### **Articolo 3**

#### **Procedura per la definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal concessionario.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il concessionario entro il termine del 31 gennaio 2024 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

### **Articolo 4**

#### **Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
  - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;

- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 5**

### **Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato:
  - in unica soluzione, entro il 29 febbraio 2024;
  - ovvero nel numero massimo di 10 rate, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024 e delle successive alla fine del mese successivo alla scadenza della rata precedente.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2024, gli interessi al tasso del 2% annuo.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

## **Articolo 6**

### **Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
  2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata
-

deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 7**

### **Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

## **Articolo 8**

### **Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore**

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **Articolo 9**

### **Efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
-